

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"A.Vi.L.L. - A.I.L.**ASSOCIAZIONE VICENTINA PER LE LEUCEMIE ED I LINFOMI - ASSOCIATA
DELL'A.I.L. NAZIONALE - SEZIONE DI VICENZA"****Art. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita un'Associazione denominata:

"A.Vi.L.L. - A.I.L.

ASSOCIAZIONE VICENTINA PER LE LEUCEMIE ED I LINFOMI - ASSOCIATA
DELL'A.I.L. NAZIONALE - SEZIONE DI VICENZA".

L'Associazione di volontariato "A.Vi.L.L. - A.I.L. Associazione
Vicentina per le Leucemie ed i Linfomi - Associata dell'A.I.L.
Nazionale - Sezione di Vicenza", è disciplinata dal presente
statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n.
266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi genera-
li dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 - SCOPO

L'Associazione, apolitica e senza finalità di lucro, si propone
di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e,
per il raggiungimento di tale obiettivo socio-sanitario inten-
de:

- favorire la ricerca scientifica nel campo delle leucemie e
dei linfomi;
- promuovere il potenziamento ed il miglioramento delle strut-
ture per l'assistenza del paziente leucemico o linfomatoso e
favorire altresì la formazione professionale ed assistenziale
del personale sia medico e paramedico che volontario;
- rendere sempre più stretti i legami tra i pazienti affetti da
leucemia o linfoma per un aiuto reciproco e per uno scambio di
esperienze;
- tenere informati gli iscritti e le autorità sanitarie sugli
sviluppi recenti delle terapie;
- assistere i pazienti leucemici e linfomatosi dal punto di vi-
sta sociale;
- provvedere ad assicurarsi che i pazienti abbiano la migliore
assistenza possibile sia dal punto di vista diagnostico che te-
rapeutico.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di
cui sopra, ad eccezione di quelle commerciali e produttive mar-
ginali, di cui al D.M. 25/05/1995 (G.U. n. 134 del 10 giugno
1995) e, comunque, in via non prevalente.

L'Associazione si può avvalere della collaborazione di un Con-
sulente Ematologo che potrà avvalersi di altri esperti e costi-
tuire, con il consenso del Consiglio Direttivo, un Comitato
Tecnico-Scientifico che fornirà i suggerimenti più opportuni.

E' per i suddetti motivi che si è sentito l'impegno di fondare
questa Associazione che sarà apartitica e non presenterà scopi

di lucro.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

L'Associazione può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266.

Il presente statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3 - SEDE

La sede dell'Associazione è fissata in Vicenza, Viale Dal J. Dal Verme 39/41 e, su richiesta degli associati, in province limitrofe, purché nell'ambito della Regione Veneto e salva ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile.

L'Associazione, pertanto, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

L'Associazione istituisce sedi secondarie o operative e sezioni periferiche, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE (FONDO COMUNE) ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal capitale sociale formato da un numero illimitato di quote associative determinate, salvo quelle iniziali previste dall'atto costitutivo, come al successivo art. 10 del presente statuto;
- dalle somme investite in BOT e/o titoli di stato depositati presso un Istituto di Credito designato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- dai beni immobili ed i beni mobili acquistati nel tempo e facenti parte degli uffici e/o della sede dell'Associazione, ad essa intestati, ed elencati annualmente nell'inventario allegato al Bilancio annuale;
- dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio o da eventuali fondi di riserva ordinaria e/o straordinaria costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da contributi pubblici e/o privati che fossero patrimonializzati;
- da qualsiasi altro fondo comunque alimentato e non destinato a coperture di specifici oneri;
- da donazioni, legati, lasciti in genere.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguano scopi analoghi.

In caso di svolgimento di attività produttiva di reddito imponibile, sempre che si tratti di attività commerciali produttive marginali, di cui al D.M. 25/05/1995 di cui sopra, dovrà essere tenuta dall'Associazione un'apposita contabilità separata.

Le entrate dell'Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

qualsiasi ulteriore entrata ammessa ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 - SOCI

Gli aderenti all'Associazione si denominano "Soci" e sono persone che aderiscono all'Associazione e ne condividono le finalità; in particolare, sono ammessi all'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche, comunque interessati a favorire la ricerca scientifica nel campo delle leucemie e dei linfomi e a promuovere il potenziamento ed il miglioramento delle strutture per l'assistenza del paziente leucemico o linfomatoso e a favorire, altresì, la formazione professionale ed assistenziale del personale sia medico e paramedico che volontario.

Il numero dei soci è illimitato.

Non può essere socio chi abbia comunque interessi contrastanti o concorrenti con quelli dell'Associazione.

Art. 7 - MODALITÀ PER L'ADESIONE

La richiesta di iscrizione come socio dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo, su apposito modulo, contenente le seguenti indicazioni:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, numero di codice fiscale, eventuale numero di partita IVA;
- motivazioni che hanno determinato la richiesta di iscrizione.

Nella richiesta occorre, altresì, indicare il domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni ed accettare espressamente, dichiarando di averne già avuto piena conoscenza, le presenti norme statutarie e gli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto concerne il pagamento delle quote associative.

I soci si impegnano a comunicare al Consiglio Direttivo periodicamente ogni variazione di modifica dei dati di cui sopra.

Art. 8 - REGISTRO DELLE DOMANDE E OPPOSIZIONI

Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro tenuto dall'Associazione ed aperto alla consultazione degli soci. Ciascun socio può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di annotazione sul registro. L'opposizione è proposta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata sottoscritta dall'opponente.

Art. 9 - ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione, dandone comunicazione motivata all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine, come sopra fissato, per l'eventuale opposizione.

Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Provibiri entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione ai sensi del successivo art. 27 del presente Statuto.

L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio deve risultare da apposito Registro tenuto dal Consiglio Direttivo e si perde solo per morte, recesso ed esclusione secondo quanto infra meglio precisato.

ART. 10 - QUOTE ASSOCIATIVE ED OBBLIGHI DEGLI SOCI

Ciascun socio è tenuto a versare, all'Associazione medesima, la quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. In mancanza, si intenderà fissata nella misura determinata per l'anno precedente.

Detta quota, se trattasi di nuovo socio, deve essere versata entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione di ammissione e vale per l'anno in cui l'ammissione stessa è stata deliberata, mentre, se trattasi di soci già iscritti, deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, nè in caso di scioglimento dell'associazione, non trasmissibili, nè rivalutabili.

Tutti i Soci, purché in regola con il versamento delle quote associative e maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali.

I Soci aderenti all'Associazione svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Essi possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

Gli aderenti all'Associazione che svolgono specifica attività di volontariato in Ospedale sia nel reparto degenze che nel Day Hospital sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

Si precisa che le eventuali erogazioni e/o contributi di cittadini, di Enti pubblici o privati ed Associazioni, eseguiti ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, e costituenti le entrate dell'Associazione, non determinano di per sé l'acquisto, in capo ai rispettivi soggetti erogatori, della qualità di socio dell'Associazione.

ART. 11 - ALTRI OBBLIGHI DEI SOCI

Ogni socio si impegna ad osservare e rispettare quanto disposto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti approvati dai competenti organi, nonché, in genere, a contribuire, nell'interesse comune, al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone.

La partecipazione non può essere temporanea, salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

ART. 12 - ESCLUSIONE E MORTE

Può essere deliberata, per gravi motivi, dall'Assemblea dei soci, previa formale contestazione degli addebiti da effettuarsi all'interessato con lettera raccomandata, l'esclusione del socio con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti che ne avevano consentito l'ammissione;
- impossibilità sopravvenuta di concorrere al raggiungimento delle finalità dell'associazione o negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati;
- aver arrecato danno morale o materiale all'associazione;
- mancata corresponsione della quota associativa entro i termini statutari;
- violazione delle norme statutarie;
- interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;
- svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione. In questo ultimo caso l'Associazione potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'esclusione comporta l'immediata cessazione del rapporto fra associato e Associazione e va comunicata all'interessato.

Avverso il provvedimento di esclusione, adottato dall'Assemblea, è ammesso ricorso ai sensi del successivo art. 27 del presente Statuto, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera, salva restando comunque la facoltà dell'interessato di impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso all'autorità giudiziaria nel termine semestrale previsto dalla legge.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

La qualità di socio si perde anche in caso di morte.

Il socio escluso e gli eredi di quello defunto non hanno diritto al rimborso della quota associativa.

ART. 13 - RECESSO

E' consentita la possibilità da parte del socio di recedere, a condizione che ne avvisi per iscritto, con lettera raccomandata, il Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, altrimenti il socio sarà considerato tale anche per l'anno successivo con conseguente obbligo da parte dello stesso di versare la relativa quota associativa.

ART. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 1 - l'Assemblea dei Soci;
- 2 - il Consiglio Direttivo;
- 3 - il Presidente e il Vicepresidente;
- 4 - il Comitato Esecutivo, se istituito;
- 5 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 15 - ASSEMBLEA

L'assemblea, composta da tutti i soci, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità dei soci stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria secondo quanto infra stabilito.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, previa delibera del Consiglio stesso, almeno una volta l'anno, entro il mese di Aprile, per l'approvazione del bilancio (consuntivo e preventivo) e, quando occorra, per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo medesimo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c., ovvero è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, previa delibera del Consiglio stesso, ogni volta che quest'ultimo ne riconosca la necessità.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito della Regione Veneto.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata mediante avviso scritto, firmato dal Presidente del Consiglio Direttivo, inviato, anche a mezzo fax, a ciascuno dei componenti l'Associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Copia dell'avviso di convocazione verrà esposta, sempre nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione e presso gli uffici o sezioni periferiche, se istituite.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza ed,

eventualmente, della seconda adunanza, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima e comunque non oltre dieci giorni dalla prima.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

L'assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 16 - DIRITTO DI VOTO

A ciascun socio spetta un solo voto e lo stesso potrà disporre al massimo di due deleghe.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 17 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e, nei casi previsti dall'articolo 27 del presente Statuto, il Collegio dei Probiviri.

Ad essa spetta, inoltre:

- l'esame e l'approvazione del bilancio annuale sia preventivo che consuntivo e la relazione sull'attività svolta e da svolgere;

- la deliberazione delle generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;

- l'approvazione di eventuali regolamenti dell'Associazione e di disciplinari proposti dal Consiglio Direttivo;

- deliberare la costituzione di fondi di accantonamento anche per eventuali interventi alimentati da contributi acquisiti da Enti Pubblici;

- ogni altra deliberazione non riservata dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea straordinaria.

All'assemblea straordinaria spetta di deliberare in ordine:

- alle modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto;

- alla trasformazione dell'Associazione;

- alla fusione e all'incorporazione dell'Associazione con altri enti similari;

- allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio con le maggioranze di cui all'art. 18 del presente Statuto;

- ad ogni altra deliberazione riservata dallo Statuto e dalla Legge alla competenza dell'assemblea straordinaria.

ART. 18 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E DELLE DELIBERAZIONI

Ogni socio maggiorenne, purché in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di partecipare alle assemblee e ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché, in genere, su qualsiasi provvedimento di competenza dell'Assemblea a' sensi di legge e di statuto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti, con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, salvo quanto infra previsto per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'ente, sono prese a maggioranza di voti, con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente, secondo quanto stabilito dal presente statuto, sono deliberati dall'assemblea straordinaria, a' sensi e con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'art. 21 del C.C. (cioè voto favorevole di almeno tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione).

Della validità delle deliberazioni dell'assemblea dovrà accertarsi il Presidente dell'assemblea.

Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano, ad eccezione delle votazioni per la nomina dei componenti degli Organi dell'Associazione, che si fanno sempre a scrutinio segreto, salvo che vi si opponga più di un terzo dei soci presenti o rappresentati.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i Soci con diritto di voto.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, che sono anche Presidente e Vicepresidente dell'Associazione, ed un segretario tesoriere dell'Associazione.

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Tutti i Soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, possono far parte del Consiglio.

In caso di venir meno durante i tre esercizi di carica di alcuno dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo, alla

prima riunione, provvede alla sua sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti, nominando il candidato o i candidati primi non eletti.

La nomina deve essere ratificata dalla prima assemblea annuale.

I consiglieri così nominati, sempre che vi sia stata la convalida, restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

In caso di venir meno della maggioranza dei membri eletti, si procederà ad indire nuove elezioni che rinnovino il Consiglio integralmente.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti può dichiarare decaduto uno dei suoi componenti per grave indegnità morale e civile. Essa si ha nelle ipotesi di condanna passata in giudicato per delitto contro la fede pubblica, contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la famiglia e la persona, contro il patrimonio. Non si può in ogni caso pronunciarsi decadenza per motivi politici, sindacali, di razza o di religione.

Art. 20 - RIUNIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo di avviso scritto personale, da inviarsi agli aventi diritto almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telex o telefax da inviarsi almeno due giorni prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche fuori della sede sociale, purchè nell'ambito della Regione Veneto.

E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a cinque riunioni consecutive senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Alle sedute del Consiglio Direttivo relative all'approvazione di bilanci, preventivi e consuntivi, rendiconti e relative relazioni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, partecipano, salvo assenza giustificata, senza voto deliberativo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Detti membri possono, inoltre, partecipare alle altre sedute del Consiglio Direttivo stesso. A tutte le sedute di quest'ultimo possono anche essere invitate persone estranee in qualità di tecnici esperti o consulenti, quando il loro parere sia ritenuto opportuno sugli argomenti in discussione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in ragione di uno per ciascun membro.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando almeno quattro dei suoi membri ne facciano richiesta.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal

Vice Presidente, e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale che sarà firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Non sono ammesse deleghe per le riunioni del Consiglio.

ART. 21 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi dell'Associazione, salvi quelli attribuiti dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano, tra gli altri, i compiti di:

- a) determinare la quota associativa, dovuta, in sede di iscrizione, dai nuovi soci, ovvero, annualmente, dai soci già iscritti, ed occorrente al funzionamento dell'Associazione;
- b) provvedere alla formazione di programmi da sottoporre all'assemblea dei soci;
- c) deliberare la convocazione di quest'ultima, che sarà eseguita da parte del Presidente;
- d) deliberare sulle domande di ammissione;
- e) nominare comitati tecnico-consultivi ed affidare incarichi direttivi;
- f) predisporre bilanci preventivi e consuntivi, rendiconti e relative relazioni da sottoporre all'assemblea dei soci;
- g) predisporre eventuali regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- i) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dai soci e le modifiche dello statuto;
- l) deliberare, insomma, su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i relativi poteri ed è autorizzato ad assumere il segretario, nonché il personale dipendente per il normale funzionamento dell'Associazione ed a fissare gli emolumenti.

ART. 22 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi, in giudizio ed in sede amministrativa.

A' sensi dell'art. 19, il Presidente viene eletto dal Consiglio

di Direttivo, tra i suoi membri, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso, ed, inoltre, assolve normalmente le funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente e il Vicepresidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza può in caso di necessità immediata decidere l'erogazione di fondi dell'Associazione per determinate iniziative considerate urgenti e di importanza per le finalità dell'Associazione stessa. L'entità di tali erogazioni viene fissata ad inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti annualmente dall'assemblea dei soci, anche tra persone non socie, purchè di adeguata professionalità tecnica.

La carica di Revisore e' inconciliabile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori nomina nel suo seno il proprio Presidente.

I Revisori dei Conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori dei Conti assistono, salvo assenza giustificata e senza voto deliberativo, alle sedute del Consiglio Direttivo relative all'approvazione di bilanci, preventivi e consuntivi, rendiconti e relative relazioni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e a quelle dell'assemblea relative all'approvazione dei documenti da ultimo citati.

Detti membri possono, inoltre, assistere alle altre sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Delle riunioni si redigerà verbale su apposito libro, sottoscritto dai presenti.

Ad esso spettano, in quanto compatibili, i compiti e le attribuzioni previste dal Codice Civile per il Collegio Sindacale delle Società per Azioni.

Qualora i Revisori vengano nominati tra persone non socie, l'eventuale compenso degli stessi è stabilito dall'Assemblea al-

l'atto della nomina.

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio, devono essere compilati il bilancio della gestione dell'anno precedente e il relativo rendiconto a cura e responsabilità del Consiglio Direttivo che dovrà sottoporli al Collegio dei Revisori dei Conti almeno un mese prima della data fissata per l'approvazione dell'assemblea, da tenersi entro il mese di aprile di ogni anno.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio, dovrà essere redatto, sempre a cura e responsabilità del Consiglio Direttivo, il programma dell'attività per il nuovo esercizio ed il preventivo delle spese, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Dalla data dell'avviso di convocazione bilancio e rendiconto ovvero programma e preventivo dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che intendessero consultarli.

ART. 25 - UTILI

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un Collegio di tre Proviviri, da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Si precisa, inoltre, che il Collegio dei Proviviri, come sopra nominato, è competente a decidere anche in merito alle eventuali impugnazioni di cui all'art. 9, comma 2, del presente Statuto, proposte dagli aspiranti soci avverso le delibere del Consiglio Direttivo che negano l'ammissione degli interessati all'Associazione.

Il Collegio dei Proviviri, come sopra nominato, è competente a decidere, altresì, in merito alle eventuali impugnazioni avverso i provvedimenti di esclusione dei soci di cui all'art. 12, comma 3, del presente Statuto, salva comunque, in questo caso, la facoltà per i soci esclusi di adire l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 24 del codice civile.

ART. 27 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme

di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascun membro del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Ogni attività che residuerà esaurita la liquidazione, detratte le spese di liquidazione ed il pagamento di eventuali debiti, verrà devoluta a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina del C.C. in materia di Associazioni e ad ogni specifica norma di legge emanata o emananda in materia.